

EMERGENZA CORONAVIRUS

Via libera dal Governo al decreto “Sostegni bis”: gli aiuti per il lavoro

| 21 MAGGIO 2021

Il Governo, nella seduta del 20 maggio 2021, ha licenziato il c.d. Decreto “Sostegni bis” contenente le ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni nel perdurare della fase emergenziale da Covid-19.

Numerose le novità in ambito lavoro, al fine di sostenere imprese e lavoratori più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.

Sintetizziamo di seguito le novità in materia di lavoro tenuto conto che in ultima istanza sembrano essere stati inseriti due ulteriori previsioni in materia di licenziamenti al momento non rinvenibili nella bozza di testo disponibile.

Con la prima verrebbe preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti sino al 28 agosto 2021 per quelle aziende che chiedono la cassa Covid entro il 30 giugno 2021.

Inoltre dal 1° luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.



Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Fino al 30 giugno 2021 sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, dagli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché derivanti dagli avvisi diretti al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021.



Attenzione

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Fino al 30 giugno 2021 sono altresì sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo

	<p>di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <p>Tuttavia restano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; • acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo (1° maggio 2021 - data di entrata in vigore del Decreto), gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute per contributi o premi previdenziali.
<p>Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza</p>	<p>Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di reddito di emergenza (Rem), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.</p> <p>Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 €, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 €, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.</p> <p>Il riconoscimento delle quote di Rem è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport; • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di 5.000 € per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 € in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; • un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000; • per quanto non previsto restano valide le disposizioni di cui all'art. 82 del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020). <p>La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.</p>
<p>Art. 37 – Reddito di ultima</p>	<p>Ai fini della corresponsione dell'indennità di ultima istan-</p>

istanza in favore dei professionisti con disabilità	<p>za, per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di invalidità, comunque esso sia denominato, è equiparato al medesimo assegno.</p> <p>I lavoratori in possesso dei requisiti sopra specificati, percettori degli emolumenti corrisposti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, che non hanno avuto accesso all'indennità di ultima istanza alla data di entrata in vigore del Decreto, possono presentare domanda per la corresponsione della medesima indennità entro il 31 luglio 2021.</p>
Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI	<p>Dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le indennità di disoccupazione NASpl non si applica la riduzione del 3% prevista per ciascun mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione della stessa indennità.</p> <p>Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.</p>
Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione	<p>Esclusivamente per l'anno 2021, viene ulteriormente diminuito il limite minimo di unità lavorative in organico, che non può essere inferiore a 100, per le imprese che, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, intendano stipulare, in sede governativa, un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.</p> <p>Il medesimo limite minimo pari ad almeno 100 unità lavorative in organico è richiesto anche per le imprese o gruppi di imprese che attuano piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, ai fini del riconoscimento per un ulteriore periodo di 12 mesi della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, prevista in caso di almeno una assunzione ogni 3 lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia; • ovvero abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata; • e che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento da parte del datore di lavoro un'indennità mensile,

	<p>commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.</p>
<p>Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (contratto di solidarietà)</p>	<p>In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria; <p> Attenzione</p> <p>Non si applicano le disposizioni relative alla durata massima del trattamento di integrazione salariale prevista per ciascuna unità produttiva (durata massima complessiva di 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile) e alle causali di intervento della CIGS (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa ovvero contratto di solidarietà);</p> <ul style="list-style-type: none"> • per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2021; • previa stipulazione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. <p>Con riferimento alla stipulazione di accordi collettivi aziendali si specifica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Con riferimento al singolo lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato; • il trattamento retributivo perso deve essere determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del

	<p>predetto accordo collettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale; • gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale; • ai lavoratori impiegati a orario ridotto per effetto dell'utilizzo di CIGS deve essere riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo (971,71 € quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24 € ovvero 1.167,91€ quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24€) la relativa contribuzione figurativa. <p>Per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.</p>
Art. 41 – Contratto di rioccupazione	<p>Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.</p> <p> Attenzione</p> <p>Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.</p> <p>Ai fini dell'assunzione con il contratto di rioccupazione è necessario definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.</p> <p>Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.</p> <p>Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.</p>

	<p> Attenzione</p> <p>Al termine del suddetto periodo, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine.</p> <p>Invece, durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.</p> <p>Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si applica la normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di ricollocazione è riconosciuto:</p> <p>per un periodo massimo di 6 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail;• nel limite massimo di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;• resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. <p> Attenzione</p> <p>Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015), l'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.</p> <p>Inoltre, l'eventuale licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto beneficiando dell'esonero contributivo, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.</p> <p>Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca dell'eventuale esonero già goduto non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della pre-</p>
--	--

	<p>sente disciplina.</p> <p>In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.</p> <p>Il beneficio contributivo risulta cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente e, nei casi di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2118 del c.c., l'importo contributivo è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.</p> <p>Il beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e l'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.</p>
<p>Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità riconosciuta ai sensi del Decreto Sostegni (art. 10 D.L. n. 41/2021) è erogata una tantum un'ulteriore indennità di importo pari a 1.600 €.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali ovvero ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto; • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; • non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del Decreto; <p>è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €.</p> <p>Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei requisiti sopra descritti; • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto; • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di

entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.



Attenzione

I suddetti lavoratori autonomi, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto, alla Gestione Separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.

Un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 € è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto al medesimo Fondo;
- con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 €;
- non titolari di pensione né di contratto di lavoro su-

	<p>bordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;</p> <p>è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €.</p> <p>La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 €.</p> <p> Attenzione</p> <p>Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>Dovranno essere definite le modalità e tempistiche di presentazione delle istanze.</p>
<p>Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio</p>	<p>Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico; • fruibile entro il 31 dicembre 2021; • nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021; • con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail; • ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. <p>L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p> Attenzione</p> <p>Ai datori di lavoro che beneficiano del predetto esonero, si applicano, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni in materia di divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi.</p> <p>La violazione delle disposizioni in materia di licenziamenti comporta la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica.</p> <p>L'esonero contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta; • è concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le

	<p> misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e l'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.</p>
<p>Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi</p>	<p>La società Sport e Salute s.p.a. eroga, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, un'indennità complessiva determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 € annui, spetta la somma complessiva di 1.600 €; • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 € annui, spetta la somma complessiva di 1.070 €; • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 € annui, spetta la somma complessiva di 540 €. <p> Attenzione</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di altro reddito da lavoro; - del reddito di cittadinanza; - del reddito di emergenza; - dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica. <p>Ai fini dell'erogazione delle indennità, i lavoratori sono tenuti ad autocertificare, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del beneficio.</p> <p>A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.</p>
<p>Art. 45 – Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione</p>	<p>Al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2021, può essere autorizzata una proroga di 6 mesi, previo</p>

	<p>ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, qualora le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.</p> <p>Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2022.</p>
Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali	<p>Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.</p>
Art. 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri	<p>Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 denominato “Scuole dei mestieri”.</p>
Art. 49 – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri	<p>Prevista anche per il 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali.</p>
Art. 65 – Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura	<p>I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.</p> <p>I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e le fondazioni lirico sinfoniche sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p> <p>Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.</p> <p>Per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo che:</p>

	<p>a. prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;</p> <p>b. prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a)</p> <p>ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale (art. 23 D.Lgs. n. 151/2001) la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito di disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) a seguito di domanda telematica e secondo le disposizioni e i requisiti indicati nel Decreto qui in esame.</p>
<p>Art. 68 – Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca</p>	<p>Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità un tantum pari a 800 euro.</p> <p>I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità • titolari di pensione. <p> Attenzione</p> <p>L'indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione del reddito; - è incompatibile con l'intervenuta riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza; - non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; - è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. <p>La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad</p>

	<p>esclusione della gestione separata, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.</p>
<p>Art. 69 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo</p>	<p>Alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui all'allegato I sotto riportato è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali; e • con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; • per la quota a carico dei datori di lavoro; • per la mensilità relativa a febbraio 2021. <p> Attenzione</p> <p>L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.</p> <p>Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.</p> <p> Attenzione</p> <p>Il beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e l'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.</p> <p>Allegato I</p> <p>01.21.00 Coltivazione di uva 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 11.05 Produzione di birra 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</p>



Riferimenti normativi

- Decreto "Sostegni-bis" – Testo CdM 20 maggio 2021